

Codice A1805B

D.D. 25 settembre 2020, n. 2498

**Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 -
Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di
Sampeyre", localizzato in comune di Sampeyre (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A..**



ATTO DD 2498/A1805B/2020

DEL 25/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 -
Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione
dell'invaso di Sampeyre", localizzato in comune di Sampeyre (CN), presentato da
Enel Green Power S.p.A..

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello

sbarramento in oggetto.

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 1651/DB14.02 del 05/08/2009 dell'allora Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, era stato approvato il "Progetto di gestione dell'invaso di Sampeyre" in comune di Sampeyre (CN), presentato dalla società Enel Green Power S.p.A.;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 5985 del 29/04/2020 (ns. prot. n. 21166/A1805B del 30/04/2020), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente.

Dato atto che con ns. nota prot. n. 35850/A1805B del 21/07/2020, è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

Visti i pareri pervenuti:

- nota prot. n. 39121/A1816B del 10/08/2020 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- nota prot. n. 64130 del 10/08/2020 dell'ARPA – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest);
- nota prot. n. 78176/A1600A del 01/09/2020 della Direzione regionale Ambiente;
- nota prot. n. 9903 del 05/05/2020 del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino;
- nota prot. n. 80476 del 30/07/2020 dell'A.S.L. CN1;
- nota prot. n. 49713 del 04/09/2020 della Provincia di Cuneo – Settore Risorse del Territorio – Ufficio Acque.

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Preso atto che:

- la traversa di Sampeyre (altezza di ritenuta 19,80 m, volume invaso 152.000 m3) sbarra il corso del torrente Varaita, generando un serbatoio funzionale alla produzione elettrica della centrale di Brossasco;
- nel presente Piano di Gestione sono previste anche operazioni di apertura dello scarico di fondo e sono riportate stime sulle portate in uscita dallo stesso. A tale proposito si osserva che il limite di sicurezza per l'alveo a valle dello sbarramento, fissato in 68 m3/s, è rispettato considerate le portate di rilascio per le diverse modalità di gestione del sedimento;
- relativamente alla stabilità dei versanti non viene riportata nessuna considerazione anche rispetto a quanto riportato nella prima versione del progetto ed alla luce di oltre dieci anni di osservazione;
- il corpo idrico recettore del torrente Varaita 04SS2N921PI, classificato in stato di qualità ecologico e chimico buono, è soggetto ad obiettivo di mantenimento nel tempo della qualità ambientale raggiunta ai sensi delle disposizioni europee e nazionali;

- lo stato della qualità morfologica del corpo idrico a valle dell'invaso è stato classificato nel 2010 a livello 'sufficiente', ma prossimo al valore 'scadente' con indice IQM (ISPRA) pari a 0,51, a causa anche degli effetti determinati dalla presenza dell'invaso di Sampeyre sul trasporto solido e sulle portate liquide, oltre che delle artificializzazioni connesse ai centri abitati;
- il monitoraggio della fauna ittica, condotto a scala regionale nel 2009, indica nel tratto interessato in corrispondenza di Melle la presenza della specie Cottus gobio tutelata dalla direttiva HABITAT.

Preso atto inoltre che:

- l'invaso è localizzato al di fuori di aree naturali protette e la sua gestione non interferisce con queste né con siti della Rete Natura 2000;
- il tratto di torrente Varaita indagato nel territorio comunale di Sampeyre e Melle si presenta come un ambiente lotico alpino con numerosi microhabitat significativi ed importanti, sia per la comunità ittica che per la fauna invertebrata;
- le tre stazioni campionate sono caratterizzate da un'elevata diversità ambientale, a livello di meso e microhabitat, lungo le sponde è presente una ricca e diversificata vegetazione ripariale;
- relativamente alla campagna di monitoraggio effettuata nell'anno 2019 nei tre punti sul torrente Varaita, i dati presentati confermano i risultati positivi riscontrati nelle precedenti indagini; in sintesi l'analisi della fauna macrobentonica porta ad un giudizio ecologico ELEVATO in tutte le tre stazioni; l'analisi delle diatomee rimanda un giudizio ecologico che oscilla tra ELEVATO e BUONO; la fauna ittica vede una comunità composta in generale, considerando le tre stazioni sul torrente Varaita, da Trota fario, Scazzone, Vairone, Sanguinerola, Barbo canino; l'analisi chimico-fisica ha come risultato un indice LIMeco sempre ELEVATO nelle tre stazioni; in particolare, i monitoraggi condotti dalla Società Enel nel periodo 2010-2019 confermano la presenza di una popolazione di Cottus gobio e di esemplari di Salmo trutta marmoratus, anche questa specie inserita nella direttiva HABITAT tra quelle oggetto di protezione nel territorio dell'Unione Europea;
- la porzione di bacino idrografico sottesa dall'invaso è sede di attività antropiche che possono deteriorare la qualità delle acque e dei sedimenti afferenti all'invaso di Sampeyre, in particolare sono presenti diversi scarichi industriali e civili;
- le analisi delle acque condotte dal proponente non evidenziano criticità sotto il profilo chimico e biologico;
- le analisi dei sedimenti, condotte in tre punti localizzati al centro dell'invaso, non hanno indicato criticità qualitative pur essendo rappresentative solo degli strati superficiali del fondo bacino;
- il rilievo batimetrico effettuato a luglio 2019 rileva la presenza di sedimenti accumulati nell'invaso (volumetria stimata 25.700 m^3), caratterizzati da una granulometria prevalentemente fine, costituita principalmente da limo, in tutti i campionamenti risulta comunque presente anche una componente sabbiosa; tale condizione di interrimento non pare implicare attualmente limitazioni di operatività dell'impianto né effetti sulla sicurezza dell'opera; a fronte di tale riduzione del volume d'invaso, tuttavia non è possibile valutare se anche il volume utile si è ridotto né è possibile verificare le condizioni di interrimento delle zone antistanti gli imbocchi degli scarichi profondi e della presa, ciò in quanto nella documentazione in esame non è stato fatto un confronto grafico tra la situazione presente nel 2010 e quella attuale (batimetria 2019);
- nel merito della gestione dei sedimenti di interrimento, le operazioni condotte negli anni intercorsi dal 2010 ad oggi hanno permesso la rimozione di circa 125.000 m^3 di materiale, prevalentemente ricorrendo al dragaggio a bacino vuoto; il tratto interessato dagli effetti delle operazioni si estende a valle dell'opera nei Comuni Sampeyre, Frassinò, Melle, Brossasco;
- non sono previste nel breve periodo operazioni di estrazione meccanica, come quella realizzata nel 2010; è invece, prevista una operazione di fluitazione o spurgo nel maggio-settembre 2021 con scopo manutentivo del paramento di monte, per la quale seguirà un Piano Operativo dedicato;

- non sono stati esaminati gli usi delle acque localizzati a valle dell'opera nel tratto di torrente potenzialmente interessato dagli effetti delle operazioni di gestione dei sedimenti né le misure di mitigazione da porre in atto per minimizzare i potenziali impatti su tali attività come prescritto dal d.p.g.r. 12/R del 2004, art. 21 sexies, commi g) ed h);
- sono proposte aperture degli scarichi in concomitanza alle fasi di piena ($Q > 25 \text{ m}^3/\text{s}$) per l'evacuazione dei sedimenti già presenti nel bacino, in condizioni quindi di torbidità naturale in ingresso al bacino non specificata ma presumibilmente alta;
- si afferma che “le situazioni di piena significativa risultano di scarso o nullo impatto ambientale sul corpo idrico”, ritenendo quindi che le condizioni di torbidità associate in genere a tale evento idrologico non comportano effetti negativi sul contesto ambientale senza fornire alcun dato a supporto;
- nel capitolo 7 (“Fluitazione e svaso per motivi manutentivi nel 2021”) è anticipata la gestione che verrà eseguita il prossimo anno per interventi manutentivi, ove si nota una incoerenza nel cronoprogramma di esecuzione dei lavori rispetto al periodo di fermo cantiere necessario a fini turistici e biologici;
- per quanto riguarda la concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN 587/C esistente, il decreto n. 4928 del 01/10/1942, con il relativo disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/03/1941, tuttora in vigore, concede di derivare: “3) dai torrenti Varaita e Gilba e dai rivi Cantarane e Rore, in comune di Sampeyre (Cuneo), a mezzo di un serbatoio di compenso a valle della centrale di Sampeyre, massimi mod. 135 e medi mod. 50 di acqua atti a produrre, sul salto di m. 303,50, la potenza nominale di CV. 20.233,33 nella centrale di Brossasco...”. Tali dati di concessione sono stati confermati in sede di certificato di collaudo datato 05/03/1998, nel quale si afferma che “la potenza nominale media ricavata dai dati di produzione dell'ultimo trentennio risulta pressoché uguale a quella di concessione, la quale può pertanto ritenersi confermata insieme con i parametri di salto e portata, tenuto conto della approssimazione dovuta al calcolo”. Successivamente è stata assentita, con determinazione della Provincia di Cuneo n. 3529 del 01/08/2011 e relativo disciplinare sottoscritto in data 29/07/2011, un'istanza di variante non sostanziale alla concessione CN 587/C presentata in data 17/12/2010, relativa alla realizzazione di un impianto di recupero energetico dalla diga di Sampeyre, denominato “Sampeyre-diga”, che non ha modificato le portate in concessione. In data 22/02/2008 è stata inoltre presentata alla Provincia di Cuneo un'istanza di variante in sanatoria alla concessione CN 587/C riguardante l'incremento della portata massima turbinabile nella centrale di Brossasco da 13500 l/s a 15500 l/s. Il relativo procedimento istruttorio risulta attualmente ancora aperto, risultando inevasa la richiesta della Provincia di Cuneo di avviare specifico procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, e pertanto, non essendo stata rilasciata alcuna autorizzazione provvisoria in merito, tale incremento ad oggi, non risulta autorizzato. Nella relazione tecnica del progetto di gestione in esame, si afferma che “la centrale di Brossasco, posta a quota 602,5 m s.l.m., turbinale le acque del Torrente Varaita raccolte nel bacino di compenso di Sampeyre, dove confluiscono anche le acque scaricate dall'impianto omonimo, e dei Torrenti Rore, Cantarana e Gilba, fino ad una portata massima di concessione di 15.500 l/s...”. Alla luce di quanto sopra esposto, attualmente la centrale di Brossasco risulta autorizzata a turbinare una portata massima di 13.500 l/s, così come sancito dal decreto n. 4928 del 01/10/1942.

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, con nota prot. n. 9903 del 05/05/2020, ha espresso parere

positivo con integrazioni, da presentarsi a seguito del provvedimento finale di approvazione del progetto di gestione;

l'A.S.L. CN1, con nota prot. n. 80476 del 30/07/2020, non ha rilevato la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario;

il progetto di gestione dell'invaso di Sampeyre può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel dispositivo.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
- d.m. 30/06/2004
- l.r. 25/2003 e s.m.i.
- l.r. 23/2008 e s.m.i.
- d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Sampeyre", localizzato in comune di Sampeyre (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti anche dall'Ingegnere Responsabile;
4. Si richiede la rappresentazione in adeguata scala grafica, anche distorta, delle sezioni in asse all'imbocco dell'opera di derivazione e dello scarico di fondo oltre che alcune sezioni trasversali, eseguendo un confronto dove possibile tra le batimetrie a disposizione (stato iniziale, 2010, 2019);
5. Si richiede che vengano trattate separatamente le operazioni di gestione dei sedimenti (capitolo 6 del Progetto) dalle manovre di apertura degli scarichi effettuate nel corso delle piene (paragrafo

- 6.2 del Progetto), queste ultime peraltro non soggette al progetto di gestione poiché da attivare comunque se e qualora necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, come disposto al comma 5 dell'art. 21 sexies (*“Presentazione e contenuti del progetto di gestione”*) del d.p.g.r. 12R/2004; tali occasioni non devono essere finalizzate alla rimozione del sedimento dall'invaso poiché si indurrebbero condizioni di torbidità elevate non soggette a monitoraggi con potenziali conseguenze gravose sull'ecosistema fluviale;
6. Dovrà essere approfondito il tema delle interferenze con soggetti terzi che abbiano diritti acquisiti di prelievo lungo il torrente nel tratto interessato dalle manovre, che il gestore ha individuato esteso fino a Brossasco; in merito alle operazioni di cui al paragrafo 6.4 del Progetto, la Comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli interessati titolari di diritti d'uso delle acque;
 7. A salvaguardia degli habitat acquatici a valle dell'invaso contestualmente alle operazioni che comportano fuoriuscita di sedimento dal bacino, si dovrà valutare nel Programma di sintesi l'utilizzo delle prese sussidiarie ubicate a valle dell'invaso per diluire con acque chiare la concentrazione di sedimenti lungo l'asta del Varaita;
 8. Si prenda atto nel documento in esame che ai sensi del d.p.g.r. 12R/2004 i limiti consentiti riportati nel capitolo 7 (Limiti massimi di concentrazione dei solidi in sospensione) del Progetto sono associati ad una durata massima dell'operazione di una settimana;
 9. La stazione di monitoraggio posta sul torrente a monte del bacino dovrà essere mantenuta operativa nella fase di esecuzione delle operazioni per la misura dell'apporto di solidi sospesi in ingresso al bacino di Sampeyre;
 10. Tutte le operazioni dovranno avvenire nel rispetto delle popolazioni ittiche autoctone, tra le quali il Cottus gobio e la Salmo trutta marmorata di cui è documentata la presenza entro il tratto di torrente potenzialmente interessato dagli effetti delle operazioni, con particolare riferimento alle fasi riproduttive;
 11. Almeno una settimana prima del giorno dell'effettuazione delle operazioni, avendo osservato il verificarsi delle condizioni ottimali descritte nel progetto di gestione, il gestore dovrà inoltre comunicare l'avvio delle manovre e dei lavori alle autorità di cui all'articolo 21 quater, comma 10, del regolamento 12/R del 2004;
 12. Nel periodo di esecuzione delle operazioni programmate di fluitazione e spurgo dei sedimenti dall'invaso di Sampeyre, il gestore dovrà evitare concomitanti operazioni sugli altri bacini di propria competenza afferenti al torrente Varaita;
 13. Dovranno essere rivisti i contenuti del capitolo 7 (Fluitazione e svasso per motivi manutentivi nel 2021), fermo restando che tali attività dovranno essere oggetto di uno specifico Programma di sintesi da trasmettere nei tempi previsti dalla normativa;
 14. Non dovranno essere modificate le condizioni della concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN 587/C esistente, fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di variante ex art. 27 del d.p.g.r. n. 10/R-2003 e s.m.i.; in particolare attualmente la centrale di Brossasco risulta autorizzata a turbinare una portata massima di 13.500 l/s, così come sancito dal decreto n. 4928 del 01/10/1942;
 15. Le operazioni previste nel progetto di gestione dovranno garantire prioritariamente il rispetto degli adempimenti di cui al d.p.g.r. 10 luglio 2007 n. 8/R - *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale”*, e di cui alla d.g.r. 28 febbraio 2011 n. 80-1651 *“Linee guida per la redazione del Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8”*; le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno quindi essere in contrasto con il programma dei rilasci del deflusso minimo vitale dall'invaso di Sampeyre, definito al termine del periodo di sperimentazione dei rilasci idrici sul torrente Varaita, di cui al protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo ed Enel Produzione S.p.A. approvato con d.g.r. n. 39-1348 del 29/12/2010 e sottoscritto in data 31/12/2010. Tale programma, approvato con determinazione provinciale n. 1658 del 30/05/2014, prevede i seguenti rilasci, temporalmente differenziati: 420 l/s (di cui 270 in carico ad ENEL e 150 naturalmente fluenti in alveo per filtrazione) nei periodi 01/01 – 30/06 e

01/09 – 31/12; 600 l/s (di cui 450 in carico ad ENEL e 150 naturalmente fluenti in alveo per filtrazione) nel periodo 01/07 – 31/08;

16. Il bacino di Sampeyre insiste sul Corpo Idrico (come definito nel PdGPo) Varaita, cod. 04SS2N921PI, che presenta attualmente uno Stato ecologico BUONO; le operazioni previste nel Progetto di Gestione dovranno essere ininfluenti e compatibili rispetto al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla direttiva 2000/60/CE, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021 - PdGPo (adottato in salvaguardia – ai sensi dell’art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - con Deliberazione n. 7 del 17.12.2015 del C. I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. 27.10.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 31.01.2017), il quale indica che “le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell’Elaborato 7 del Piano medesimo”; ai sensi dell’art. 65, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino”;
17. Il rilascio di sedimenti a valle della diga dovrà avvenire con concentrazioni di inerti (trasportati al fondo o in sospensione), di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici, che siano compatibili con le prescrizioni contenute nel PTA e nel PdGPo e con gli obiettivi di qualità dei corpi Idrici, con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (d.m. 30.06.04), e secondo i limiti previsti dalla normativa di settore e dal d. lgs. 152/06 e s.m.i.;
18. Ai sensi dell’art. 114, comma 9 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. “*le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione*”; pertanto le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio (anche ai sensi del codice civile e dell’art. 21 del d.p.g.r. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i.) nel tratto sotteso ed a valle; in particolare il concessionario:
 - non dovrà danneggiare in alcun modo l’attività di irrigazione nel periodo irriguo delle derivazioni regolarmente concesse;
 - dovrà assumere tutte le necessarie cautele al fine di garantire i diritti di tutte le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso ed a valle, assumendosi anche tutte le eventuali spese da ciò derivanti;
 - dovrà avvisare con un congruo anticipo (almeno 24 ore solari) i titolari di tutte le derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica che possano essere interessati sia dalle operazioni di svaso, che da quelle di fluitazione, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali danneggiamenti;
19. Il concessionario terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto del presente parere e della concessione in essere;
20. Il concessionario è tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
21. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua

pubblica, la tutela delle acque, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

22. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risultasse necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della l.r. 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali, la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione del conseguente aggiornamento al progetto di gestione.

Si ricorda che, poiché la traversa e il relativo invaso di Sampeyre, dal punto di vista idraulico, insistono nell'alveo del torrente Varaita, i lavori e/o le manutenzioni da realizzarsi su tali opere sono soggetti alla preventiva autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo.

Come già operato per i lavori di rimozione meccanica del materiale litoide demaniale, iniziati nel settembre 2010 e terminati nel dicembre 2010, per un volumetria complessiva di 110.955 m³ (cfr. disciplinare 2177 del 13/09/2010 approvato con d.d. n. 2391/DB1410 del 16/09/2010), si ricorda che dovranno essere richiesti i necessari provvedimenti concessori ai sensi della d.g.r. n.44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i..

Si sottolinea inoltre che le operazioni di asportazione meccanica di sedimenti dal bacino, per le quali il documento in approvazione rimanda la descrizione al “... *preliminarmente alle operazioni, nel Piano Operativo redatto ai sensi del d.m. 30 giugno 2004*”, dovranno essere gestite anche conformemente alla vigente normativa ambientale (d.lgs. 152/2006 e d.p.r. 120/2017) e la loro collocazione progettata adeguatamente in relazione ai parametri geomeccanici dei sedimenti stessi nel rispetto delle disposizioni della l.r.45/1989.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del corso d'acqua imputabili alle manovre eseguite presso l'invaso in oggetto, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

Gli estensori

ing. Roberto Fabrizio
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta